



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2024 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2024 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Prefazione

Il 2024 verrà ricordato con tre cifre: i 40 anni dell'AIRR, il 1000° ricorso pervenuto e le 45 nuove procedure avviate, a seguito delle quali si è registrato un anno record (v. punti 12 e 7.1). Quest'ultimo dato è riconducibile anche alla nuova competenza per le aree commenti della SSR (DTF 149 I 2). Le lungaggini procedurali dovute purtroppo all'elevato numero di ricorsi hanno fatto sì che a oggi molte (troppe) decisioni emesse nell'anno in esame non potessero essere notificate per scritto. Quasi con un certo sollievo va precisato che ancora sono «soltanto» due i ricorrenti che hanno presentato ricorsi contro commenti e che la questione concerne «soltanto» SRF poiché RTS, RSI e RTR non hanno aree commenti. Inoltre, per quanto attiene alla gestione dei commenti, tra i membri dell'AIRR vi sono opinioni in parte diametralmente opposte sulla ponderazione tra la libertà d'espressione degli utenti e la libertà dei programmi della SSR. Una prima decisione dell'AIRR è attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, da cui è atteso a breve un supremo chiarimento (b. 966).

In merito all'istanza del Tribunale federale: diversamente dai due anni precedenti, questa volta non c'è stata alcuna deliberazione pubblica che ci riguardasse. Per contro, Losanna ha annullato la decisione unanime dell'AIRR secondo cui la diffusione esclusiva delle allocuzioni del Consiglio federale costituisce una violazione del principio della pluralità (b. 919; sentenza TF 2C_871/2022; v. punto 9.2). Sul contenuto si sono espressi l'esperto di diritto dei media Oliver Sidler e l'ex presidente dell'AIRR Roger Blum (medialex 9/24 e 10/24). Riacciandomi alla mia prefazione del rapporto annuale 2022 ribadisco ancora una volta il significato della «I» nella nostra sigla: i membri dell'AIRR non sono proposti da partiti politici, non sono eletti in base alla forza dei partiti e tanto meno versano tasse ai partiti. In questo la nostra autorità si distingue da altre istanze giudiziarie in Svizzera. Per un organo vicino al pubblico come il nostro, reputo questa indipendenza particolarmente preziosa.

Passando ora ad alcune osservazioni sul pubblico, negli ultimi anni gli spettatori, gli ascoltatori e i lettori formulano sempre più critiche generali nei confronti della copertura mediatica, e quindi non più soltanto critiche contro singole trasmissioni, e soprattutto in relazione al modo in cui vengono gestiti i punti di vista politici, scientifici o personali diversi. Questa problematica potrebbe accentuarsi ulteriormente in futuro: un'analisi critica del recente passato non

sembra essere gradita e la speranza è che le disparità sociali si possano risolvere in qualche modo da sole. Forse questa evoluzione è uno dei motivi per cui lo scorso anno i membri soccombenti dell'AIRR si sono espressi durante le votazioni con maggiore frequenza del solito con una cosiddetta opinione divergente (dissenting opinion) per sostenere punti di vista diversi. Tali opinioni divergenti si riscontrano nelle decisioni dell'AIRR, già notificate, b. 967 (UDF), b. 978 (procuratori generali) o b. 982/990 (commenti della SSR).

Nel contempo siamo sempre più confrontati con un genere sinora sconosciuto di ricorsi da parte del pubblico, in cui de facto si esige che le emittenti radiotelevisive diffondano una determinata opinione e che il contraddittorio non debba più avere alcuno spazio nelle trasmissioni. Queste richieste sono generalmente motivate con espressioni quali «pseudowissenschaftlich» (pseudoscientifico), «verschwörungstheoretisch» (complotistico) oppure «eine <der> Wissenschaft widersprechende Haltung» (una posizione contraria «alla» scienza). I ricorsi in questione sono stati presentati contro una trasmissione di astrologia sulla chiarezza diffusa da una radio privata ginevrina (b. 971), ma anche contro trasmissioni su tematiche quali il clima (b. 961) o il coronavirus (b. 1008). L'AIRR ha respinto queste richieste all'unanimità, ribadendo che la tolleranza nei confronti di altre visioni del mondo, doverosa in una società democratica, la prudenza nel trarre conclusioni affrettate e la conoscenza della scienza sono oggetto di un costante e aperto dibattito.

Per i cittadini è un bene che le emittenti radiotelevisive diano spazio nei loro programmi al maggior numero possibile di opinioni diverse. Un esempio significativo in tal senso, anch'esso sottoposto al giudizio dell'AIRR nel quadro di un ricorso nell'anno in esame, è stata la trasmissione di «Impact Investigativ» sui giovani transessuali (b. 988). Durante la deliberazione pubblica diversi membri hanno espresso grande apprezzamento per il servizio, sottolineando come la redazione di SRF sia riuscita a trattare in modo articolato, cauto, equo e soprattutto privo di giudizi un argomento controverso e delicato sul piano emotivo. Ciò dimostra che l'AIRR è in grado di proteggere sia la libera formazione delle opinioni del pubblico che la libertà dei media delle emittenti radiotelevisive.

Mascha Santschi Kallay
Presidente dell'AIRR

Indice

1	Compiti e basi giuridiche	6
2	Composizione dell’Autorità di ricorso	7
3	Segreteria	7
4	Finanze	8
5	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	8
5.1	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private	8
5.2	Scambio tra gli organi di mediazione e l’AIRR	9
5.3	Sospensione dei termini dinanzi agli organi di mediazione	9
6	Deliberazioni pubbliche	10
7	Procedure di ricorso	10
7.1	Andamento dei casi	10
7.2	Contenuti redazionali contestati	11
7.3	Aspetti del diritto in materia di programmi	11
7.4	Libertà d’espressione nei forum online di SRF	12
7.5	Ricorsi accolti	13
8	Giurisprudenza dell’AIRR	14
8.1	Decisione b. 967 del 22 marzo 2024 concernente SRF, copertura mediatica nell’imminenza delle elezioni del Consiglio nazionale 2023	14
8.2	Decisione b. 978 del 16 maggio 2024 concernente Televisione SRF, edizione principale di «Tagesschau» del 26 ottobre 2023, servizio «FIFA-Affäre: Verfahren gegen Lauber und Infantino eingestellt»	16
8.3	Decisione b. 987 del 27 giugno 2024 concernente Radio RTS, trasmissione «Forum» del 2 novembre 2023, «Le grand débat – Les candidats au Conseil des Etats à Genève»	18
9	Giurisprudenza del Tribunale federale	18
9.1	Sentenza 2C_597/2023 del 17 aprile 2024	19

9.2	Sentenza 2C_871/2022 del 28 agosto 2024	19
9.3	Sentenza 2C_142/2024 del 27 settembre 2024	21
10	Ambito internazionale	21
11	Informazione del pubblico	22
12	40° anniversario dell'AIRR	22
	Allegato I: Composizione dell'AIRR e della segreteria	24
	Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2024	25

1 Compiti e basi giuridiche

In veste di autorità federale indipendente dall'amministrazione, dal 1984 l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) giudica i ricorsi presentati contro i contenuti dei media elettronici. Ciò riguarda le trasmissioni radiofoniche e televisive di emittenti svizzere nonché l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che comprende soprattutto contenuti online tra cui i forum della SSR. Tra i compiti dell'AIRR vi è anche quello di giudicare i ricorsi contro il negato accesso a un programma di un'emittente svizzera e alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR.

Nell'iter procedurale sono anteposti all'AIRR gli organi di mediazione, che fungono da conciliatori tra le parti, assumendo un'importante funzione di filtro in tutto il sistema di vigilanza sui contenuti dei media elettronici. L'AIRR nomina i tre responsabili degli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive private ed esercita la vigilanza sul loro operato.

L'attività dell'AIRR si basa sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). A titolo sussidiario, dal punto di vista procedurale trova applicazione anche la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Essendo una commissione extraparlamentare della Confederazione, hanno rilevanza per l'AIRR anche le disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). L'AIRR è una commissione decisionale orientata al mercato.

Anche la concessione della SSR comprende disposizioni rilevanti per l'AIRR, in quanto definisce il campo di applicazione dell'ulteriore offerta editoriale della SSR in generale (art. 18 cpv. 1) e dei contenuti online in particolare (art. 18 cpv. 2).

Il diritto internazionale rilevante, come le disposizioni direttamente ap-

plicabili in materia di programmi della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405), non ha al momento alcun ruolo o ne ha uno solo marginale per la giurisprudenza, in quanto non va oltre il diritto nazionale. È invece rilevante ai fini dell'esame dei ricorsi la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sulla libertà d'espressione secondo l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

Il Consiglio federale ha nominato Philipp Eng quale nuovo membro dell'AIRR subentrante a Nadine Jürgensen, che ha rassegnato il mandato alla fine del 2023. Avvocato indipendente presso uno studio legale di Soletta, Philipp Eng è anche co-direttore di un'agenzia di social media. In precedenza, ha esercitato come giornalista per un quotidiano. Nell'anno in esame non vi sono stati altri cambiamenti nella composizione della Commissione: Mascha Santschi Kallay (presidente), Catherine Müller (vicepresidente), Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber e Armon Vital. Un elenco con i dati relativi ai nove membri dell'AIRR è riportato nell'allegato I. Le relazioni d'interesse sono indicate sul sito delle commissioni extraparlamentari. Il mandato dei nove membri dell'AIRR dura in linea di principio fino alla fine del 2027, a meno che non venga raggiunta già prima la durata massima del mandato di 12 anni o non vengano rassegnate le dimissioni.

3 Segreteria

Nella composizione della segreteria, che supporta l'AIRR dal punto di vista tecnico e amministrativo, non vi sono stati cambiamenti. Essa si compone tuttora di tre persone, per un tasso di occupazione complessivo pari a due posti di lavoro a tempo pieno.

La segreteria si occupa principalmente dell'istruzione delle procedure, della stesura delle motivazioni delle decisioni, dell'assistenza tecnica alla

Commissione, dell'organizzazione delle deliberazioni pubbliche e di altre sedute nonché della gestione degli affari nel suo insieme. Redige inoltre i pareri all'attenzione del Tribunale federale nel quadro di consultazioni, gestisce il sito Internet e l'account X, pubblica i comunicati stampa ed è responsabile dell'archiviazione. Funge anche da anello di congiunzione con l'Amministrazione federale e il pubblico.

4 Finanze

Sul piano amministrativo l'AIRR è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Insieme a tutte le altre autorità indipendenti aggregate al DATEC, l'AIRR fa parte dell'unità amministrativa «Autorità di regolazione delle infrastrutture» (RegInfra), che dispone di un preventivo globale. Il quadro previsto in quest'ultimo per l'AIRR di 820'000 franchi per il 2024, ha potuto essere rispettato.

5 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

5.1 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private

Nell'anno in esame non vi sono state variazioni nell'effettivo degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private, designati dall'AIRR fino alla fine del 2027. Oliver Sidler, avvocato e specialista di diritto dei media del Cantone di Svitto, dirige l'organo di mediazione per le regioni di lingua tedesca e romancia, coadiuvato da Toni Hess (avvocato di Coira) che ricopre la funzione di supplente. Laurent Fischer, avvocato di Losanna, è responsabile dell'organo di mediazione della regione di lingua francese mentre Francesco Galli, avvocato di Lugano, dell'organo di mediazione per la regione di lingua italiana. Ricoprono la funzione di sostituti Francesco Galli e Paolo Caratti, avvocato di Bellinzona.

I tre organi di mediazione indipendenti presentano ogni anno un rapporto di attività all'AIRR. L'informazione al pubblico avviene tramite un sito Internet comune gestito da Oliver Sidler (<https://www.ombudsman->

rtv-priv.ch/). Al termine di ogni procedura di reclamo, gli organi di mediazione emettono una fattura all'emittente interessata. Inoltre, percepiscono dall'AIRR un'indennità forfettaria complessiva di 1000 franchi a fronte della messa a disposizione dell'infrastruttura e delle attività di pubbliche relazioni. L'AIRR provvede infine a indennizzare le spese che non possono essere addebitate alle emittenti. Ciò riguarda, ad esempio, i reclami che non soddisfano i requisiti di legge, le trasmissioni alle autorità competenti e le risposte alle richieste del pubblico.

5.2 Scambio tra gli organi di mediazione e l'AIRR

Il 20 agosto 2024 si è svolto a Berna l'incontro annuale tra una delegazione dell'AIRR e i responsabili di tutti gli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive. Alla riunione ha partecipato anche una rappresentanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), al quale spetta la vigilanza sui cinque organi di mediazione della SSR. L'incontro serve allo scambio di informazioni in materia radiotelevisiva, alla discussione di questioni di diritto procedurale, nonché alla presentazione della giurisprudenza più recente.

5.3 Sospensione dei termini dinanzi agli organi di mediazione

Ha costituito oggetto di una procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale la questione se la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a capoverso 1 PA si applica anche al termine di 20 giorni a decorrere dalla diffusione o dalla pubblicazione del contenuto redazionale previsto per i reclami dinanzi agli organi di mediazione (art. 92 cpv. 2 LRTV). Con decisione del 20 aprile 2022, l'UFCOM, che come l'AIRR aveva risposto affermativamente alla domanda, ha ordinato all'organo di mediazione SRG.D di entrare nel merito di un reclamo. La SSR, avendo ritenuto tardivo il reclamo perché a suo avviso la sospensione dei termini non era applicabile, ha presentato ricorso contro tale decisione. Con sentenza del 26 agosto 2024, il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel merito di tale ricorso per mancanza di legittimazione (sentenza A-2352/2022). Ciò chiarisce quindi che l'articolo 22a capoverso 1 PA è applicabile durante le procedure dinanzi agli organi di mediazione, per cui il termine di reclamo può essere esteso di conseguenza.

6 Deliberazioni pubbliche

Nell'anno in esame l'AIRR ha svolto in nove giornate sedute ordinarie con deliberazioni pubbliche. Le deliberazioni concernenti le 23 procedure complessive sono state tutte svolte pubblicamente. In questo contesto i membri hanno adottato un totale di 119 decisioni in merito all'accoglimento o al rigetto di ricorsi. 67 decisioni hanno riguardato dei ricorsi relativi alla gestione dell'area commenti dei contenuti online della SSR.

Come ogni anno l'AIRR si è riunita una volta per due giorni fuori Berna, sede abituale delle sedute. Nell'anno in esame ha svolto deliberazioni pubbliche a Sarnen il 5 e il 6 settembre. Nel quadro di una formazione continua, l'AIRR ha incontrato rappresentanti dell'Istituto di ricerca sulla giustizia presso l'Università di Lucerna (Obwaldner Institut für Justizforschung IJF).

7 Procedure di ricorso

7.1 Andamento dei casi

Nell'anno in esame, 45 nuove procedure di ricorso sono state aperte, contro 38 dell'anno precedente. Si tratta di un nuovo record da quando, con l'entrata in vigore della prima LRTV nel 1992, sono stati creati gli organi di mediazione anteposti all'AIRR. Inoltre, nell'anno in esame, l'AIRR ha registrato la millesima procedura di ricorso.

Dei ricorsi pervenuti, 25 erano ricorsi popolari (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV), per i quali la persona fisica ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2023: 21). Ad essi vanno ad aggiungersi 20 ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV (2023: 17). In questi casi, la persona ricorrente, sia fisica che giuridica, deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato.

Nel 2024 agli 8 organi di mediazione anteposti all'AIRR nell'iter procedurale sono pervenuti 922 reclami. Appena il 5 per cento dei casi deferiti

agli organi di mediazione sono sfociati in un ricorso dinanzi all'AIRR.

7.2 Contenuti redazionali contestati

Le 45 nuove procedure di ricorso avevano prevalentemente come oggetto trasmissioni televisive (17) e contributi online della SSR (15). Per quanto concerne questi ultimi, i ricorsi vertevano, da un lato, su contenuti redazionali pubblicati e, dall'altro, sulla gestione dell'area commenti. Le procedure rimanenti erano contro servizi radiofonici (5) o contro diversi tipi di media (8), di norma concernevano sia il servizio radiofonico o televisivo che l'articolo online a esso correlato.

I nuovi ricorsi si sono riferiti quasi esclusivamente a contenuti redazionali della SSR, segnatamente di Schweizer Radio e Fernsehen SRF (30), Radio Télévision Suisse RTS (12) e Radiotelevisione Svizzera RSI (2). L'unica eccezione è costituita da una trasmissione di Telebasel. Principalmente sono stati criticati il contenuto di trasmissioni di informazione e altri tipi di contributi informativi.

I contenuti redazionali contestati hanno riguardato il conflitto a Gaza, le votazioni federali e cantonali, le elezioni (elezione del Consiglio degli Stati nel Cantone di Ginevra), l'attualità politica e sociale (retorica di Donald Trump, imposizione individuale, impianti solari nelle Alpi, abusi nella Chiesa, LGBTQ, cambiamenti di sesso), i procedimenti penali pendenti e conclusi nonché le conseguenze della pandemia di COVID-19.

7.3 Aspetti del diritto in materia di programmi

L'elemento cardine nella valutazione materiale sul piano giuridico è stato, come di consueto, il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV. L'AIRR può contare su una lunga e consolidata giurisprudenza. Esaminando i casi, l'AIRR opera una netta distinzione tra le critiche riguardanti la libera formazione delle opinioni del pubblico, e quindi il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, e quelle per aspetti puramente concernenti il diritto della personalità. Pertanto l'AIRR non entra nel merito delle critiche relative alla non anonimizzazione di nomi o di immagini di persone in

contenuti redazionali, richiamandosi ai mezzi previsti dal diritto civile ai sensi dell'articolo 96 capoverso 3 LRTV (b. 993).

Se subisce modifiche sostanziali, un articolo online diventa un nuovo contenuto redazionale che può essere contestato. Nell'ottica della trasparenza nei confronti del pubblico, il dovere di diligenza giornalistica impone di segnalare l'aggiornamento di un contenuto in corrispondenza della data di pubblicazione (b. 962).

L'accresciuto dovere di diligenza giornalistica richiesto per le trasmissioni su imminenti elezioni o votazioni non si applica soltanto in relazione al principio della pluralità, ma anche a quello della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (b. 967 e b. 987). Tuttavia, tale accresciuto dovere di diligenza non si applica alle trasmissioni sui risultati al termine di scrutini (b. 963).

Nell'ambito di una procedura di ricorso è stata sollevata la questione se la ripetuta presenza di un'esponente politica ginevrina nella trasmissione d'informazione di RTS abbia violato i principi dell'informazione in materia del diritto dei programmi. Viste le numerose cariche e funzioni dell'esponente politica e considerato che le trasmissioni non hanno veicolato una visione unilaterale degli aspetti tematizzati, l'AIRR non ha ravvisato una violazione (b. 965).

7.4 Libertà d'espressione nei forum online di SRF

Dalla decisione di principio del Tribunale federale del 29 novembre 2022, l'AIRR è competente anche per i ricorsi contro la limitazione della libertà d'espressione nei forum online della SSR (DTF 149 I 2). Ciò riguarda in particolare la mancata pubblicazione o la cancellazione di commenti creati da utenti nonché il blocco di account per commenti.

Come nell'anno precedente, anche nel 2024 l'AIRR ha dovuto valutare diversi ricorsi presentati da due utenti abituali delle aree commenti di SRF. Non si è finora riusciti a raggiungere una composizione amichevole tra le parti a livello di organo di mediazione. Alcuni degli incarti erano molto corposi. Ad esempio, la procedura b. 1005, comprendente ben oltre 100

pagine, conteneva da sola 35 ricorsi, sui quali l'AIRR ha dovuto deliberare separatamente.

La redazione di SRF decide caso per caso, sulla base di una netiquette interna, se un commento generato da un utente possa essere pubblicato oppure se debba essere cancellato. Secondo la giurisprudenza dell'AIRR, la netiquette non costituisce una base legale ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 Cost. volta a limitare la libertà d'espressione nelle aree commenti. Secondo la prassi attuale, le basi pertinenti sono costituite principalmente dai principi applicabili al contenuto dei programmi, di cui agli articoli da 4 a 6 LRTV, nonché da altre disposizioni legali, ad esempio sulla protezione della personalità disciplinata nel Codice civile svizzero. In un caso, l'AIRR ha ammesso un interesse personale preponderante dell'emittente, che ha giustificato la limitazione della libertà d'espressione di un utente.

Restano ancora aperte questioni fondamentali, specialmente per quanto attiene al parametro di valutazione applicabile. In particolare ciò riguarda, da un lato, la ponderazione dell'autonomia in materia di programmi dell'emittente, protetta dalla libertà dei media e, dall'altro, la libertà d'espressione degli autori dei commenti. Il Tribunale federale potrebbe fare chiarezza a questo proposito dopo che una decisione negativa dell'AIRR su un ricorso per mancata pubblicazione di un commento è stata deferita al Tribunale federale dall'utente interessato (b. 966).

7.5 Ricorsi accolti

L'AIRR ha accertato una violazione del diritto in 7 delle 31 procedure di ricorso evase nell'anno in esame. Ad esempio, la versione iniziale di un articolo online di SRF su una sperimentazione scolastica nel Cantone di Lucerna ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti in quanto era stata omessa un'informazione importante rilevante per il tema (b. 962). L'AIRR ha inoltre accolto due ricorsi contro la mancata pubblicazione di commenti ritenendo che non sussistessero motivi giuridicamente rilevanti. La libertà d'espressione degli utenti interessati era stata pertanto violata (b. 960 e b. 972). In due contenuti relativi alle ultime elezioni federali, l'AIRR ha accertato una violazione del princi-

pio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Si trattava, da un lato, dell'imprecisa categorizzazione di un partito politico in un articolo online di SRF (b. 967; v. punto 8.1) nonché, dall'altro, della presentazione non completa dei candidati al secondo turno delle elezioni del Consiglio degli Stati nel Cantone di Ginevra (b. 987; v. punto 8.3). Anche un servizio di Telebasel sull'Ospedale cantonale di Basilea Campagna ha violato lo stesso principio in quanto nella trasmissione non è stata riportata la posizione degli accusati in merito a una grave accusa (aumento ingiustificato dei compensi della direzione e del consiglio di amministrazione) (b. 985).

L'AIRR ha accolto ulteriori ricorsi durante le ultime deliberazioni pubbliche dell'anno in esame. Poiché non sono state notificate per scritto alle parti nel corso del 2024, le motivazioni di tali decisioni non figurano nella relativa statistica annuale. I ricorsi in questione hanno riguardato alcuni commenti non pubblicati nei forum online di SRF e il blocco di un account per commenti (b. 969/974/975 e b. 1005), un servizio radiofonico e il relativo articolo online su un'imminente votazione popolare nel Cantone di Berna (b. 995) nonché un ricorso temporale contro la copertura mediatica di SRF delle proteste nelle università americane e svizzere in relazione al conflitto a Gaza (b. 1002).

8 Giurisprudenza dell'AIRR

Questo capitolo presenta alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame. Dopo la notifica alle parti, tutte le decisioni sono pubblicate, in forma anonimizzata e con la motivazione integrale, in una banca dati consultabile sul sito Internet dell'AIRR (<https://www.airr.admin.ch>).

8.1 Decisione b. 967 del 22 marzo 2024 concernente SRF, copertura mediatica nell'imminenza delle elezioni del Consiglio nazionale 2023

Fattispecie: Il 22 ottobre 2023 si sono tenute le elezioni federali per il rinnovo del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Nell'ambito di diversi contenuti redazionali, sia in programmi radiotelevisivi che online, SRF ha informato sull'imminente scrutinio. In un ricorso popolare contro

i contenuti redazionali sulle elezioni del Consiglio nazionale, pubblicati nel dossier elettorale online tra agosto e ottobre 2023, è stato criticato tra l'altro il trattamento sfavorevole riservato all'UDF rispetto al PEV. Il ricorrente ha inoltre criticato la rappresentazione negativa dell'UDF nell'articolo online del 10 ottobre 2023 «Das sind die Erfolgsaussichten der Massnahmen-Kritiker» (Queste sono le possibilità di successo dei contestatori delle misure).

Considerandi: L'accresciuto dovere di diligenza giornalistica nell'imminenza delle elezioni, derivante dal principio della pluralità di cui all'articolo 4 capoverso 4 LRTV, non implica che un'emittente concessionaria debba trattare allo stesso modo tutti i partiti nei contenuti redazionali. L'autonomia in materia di programmi garantisce un certo margine di manovra in termini di concezione dei contenuti, in particolare al fine di tenere conto delle esigenze dell'organo di informazione e del pubblico. Le deroghe rispetto al principio della parità di trattamento devono invece basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Nel dossier elettorale di SRF la ripartizione del tempo di antenna o dello spazio concesso tra i partiti non sempre è basata su criteri uniformi e non sempre è trasparente. Da un lato, si distinguono tre categorie sulla base della forza del gruppo parlamentare e dell'appartenenza al Parlamento. Dall'altro, per i due partiti (PEV e UDF) rappresentati nel Parlamento nazionale senza forza di gruppo parlamentare e con accento nella Svizzera tedesca, avviene un'ulteriore distinzione in base al numero di mandati a livello federale e cantonale. Tuttavia, poiché entrambi i criteri sono di per sé oggettivi e non discriminatori, il principio della pluralità non è stato violato. Inoltre l'UDF non era stata esclusa dalla copertura mediatica, ma sostanzialmente rappresentata, circostanza che può essere classificata come un'adeguata considerazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV. Il ricorso contro il dossier elettorale è stato pertanto respinto con 5 voti contro 2. I due membri della presidenza hanno argomentato in un parere divergente che la disparità di trattamento tra PEV e UDF non era plausibile e che pertanto il dossier elettorale ha violato il principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV.

L'ulteriore ricorso contro l'articolo online «Das sind die Erfolgsaussichten

der Massnahmen-Kritiker» si riferisce alla designazione dell'UDF quale «Rechtsausen-Partei» (Partito di estrema destra). Analizzando i portali di assistenza elettorale, si può osservare che la citata designazione non corrisponde ai fatti nel caso dell'UDF. L'articolo è stato pubblicato soltanto 12 giorni prima delle elezioni del Consiglio nazionale e quindi in un periodo molto delicato per la formazione dell'opinione e della volontà, durante il quale vige un accresciuto dovere di diligenza giornalistica. La designazione non corretta e per di più connotata negativamente di un partito è in grado di influenzare il comportamento di voto dei lettori. Un errore di questo tipo è grave e non costituisce un punto secondario. Il contenuto redazionale ha quindi violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 6 voti a favore contro 1, l'AIRR ha accolto il ricorso.

Tuttavia, alla redazione va riconosciuto il merito di aver modificato l'articolo già prima delle elezioni e di aver segnalato la correzione dell'errore in modo trasparente tramite apposita nota. Così agendo aveva già attuato di propria iniziativa le misure necessarie per porre rimedio alla mancanza accertata. L'AIRR aveva pertanto rinunciato alla procedura di cui all'articolo 89 capoverso 1 LRTV, che di norma viene avviata dopo che la decisione è passata in giudicato.

8.2 Decisione b. 978 del 16 maggio 2024 concernente Televisione SRF, edizione principale di «Tagesschau» del 26 ottobre 2023, servizio «FIFA-Affäre: Verfahren gegen Lauber und Infantino eingestellt»

Fattispecie: Oggetto di un ricorso individuale è stato un servizio dell'edizione principale della trasmissione d'informazione «Tagesschau» riguardante l'abbandono del procedimento penale contro l'ex procuratore generale della Confederazione Michael Lauber e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il servizio ha preso spunto da una decisione dei due procuratori generali straordinari. Questi ultimi hanno criticato nel loro ricorso il fatto che un giornalista tedesco intervistato nel servizio abbia mosso gravi accuse contro di loro, ritenendoli responsabili dell'abbandono del procedimento, accuse rimaste senza contraddittorio.

Considerandi: Mentre nella prima parte del filmato la redazione riassume l'esito del procedimento, nella seconda parte, più lunga, sono esposte le reazioni. Due persone presentate come esperti si esprimono in modo critico in merito all'abbandono del procedimento. Si tratta di un ex procuratore pubblico presentato come «Strafrechtsexperte» (esperto di diritto penale) e di un giornalista tedesco. Quest'ultimo critica il fatto che la giustizia svizzera, come in questo procedimento, pratici continuamente «eine Art fürsorglichen Funktionärsschutz» (una sorta di protezione premurosa dei funzionari), con un esito generalmente prevedibile.

Spesso nei servizi radiotelevisivi intervengono esperti per chiarire e rendere comprensibili al pubblico questioni complesse con le loro conoscenze specialistiche. Le loro affermazioni, e quindi anche le accuse o le critiche che ne conseguono, sono in grado di influenzare in modo considerevole la formazione delle opinioni del pubblico. Per garantire la libera formazione delle opinioni, la redazione deve, se necessario, contrapporre le argomentazioni degli esperti indipendenti dai media ad altre opinioni.

Alla luce delle critiche mosse dai due esperti consultati e in particolare dell'accusa di «fürsorglichen Funktionärsschutz» (protezione premurosa dei funzionari), il punto di vista del ricorrente è stato riportato in modo non adeguato. Nell'insieme il servizio ha fornito al pubblico un quadro unilaterale negativo delle indagini. In tal modo la redazione non ha rispettato i principi di diligenza giornalistica della correttezza e della trasparenza. Di conseguenza è stato violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Con 4 voti contro 3, l'AIRR ha accolto di misura il ricorso. In un parere divergente, i tre membri soccombenti hanno osservato che le dichiarazioni contestate costituiscono critiche ammissibili nei confronti della giustizia, riconoscibili come espressione di opinioni personali. Ritengono quindi che non sussista alcuna violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

La decisione non è passata in giudicato. La SSR l'ha impugnata presso il Tribunale federale.

8.3 Decisione b. 987 del 27 giugno 2024 concernente Radio RTS, trasmissione «Forum» del 2 novembre 2023, «Le grand débat – Les candidats au Conseil des Etats à Genève»

Fattispecie: Il 12 novembre 2023 si è tenuto il secondo turno di scrutinio delle elezioni del Consiglio degli Stati nel Cantone di Ginevra. Per i due seggi vi erano sei candidati di cui quattro sono stati invitati a partecipare a un dibattito durante la trasmissione di Radio RTS «Forum» diffusa il 2 novembre 2023. Una candidata non invitata, appartenente alla lista «Liberté – Le Peuple d’abord» ha presentato ricorso contro la sua esclusione. Dal canto suo, l’opponente ha osservato che l’esponente politica si è potuta esprimere più volte nei programmi di RTS, in particolare anche nel programma «La Matinale» del 2 novembre 2023.

Considerandi: Nel cappello introduttivo della trasmissione «Forum» è stato evidenziato che quattro candidati sono in corsa per due seggi. Le due candidate della lista «Liberté – Le peuple d’abord» non sono mai state menzionate, neppure durante l’arco di tutta la trasmissione, malgrado il dibattito si sia svolto dieci giorni prima delle elezioni e quindi durante il delicato periodo di formazione delle opinioni. Non menzionando le altre due candidate al Consiglio degli Stati, la redazione ha agito in violazione del dovere di diligenza giornalistica, che in quel momento era più rigoroso. Il fatto che quello stesso giorno la ricorrente abbia potuto presentarsi (molto) brevemente in un’altra trasmissione non ha cambiato in alcun modo la circostanza. Il «Forum» contestato ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti a causa del numero di candidati riportato in modo errato o del mancato riferimento alle altre due candidate. L’AIRR ha accolto il ricorso all’unanimità. La decisione è passata in giudicato.

9 Giurisprudenza del Tribunale federale

Le decisioni dell’AIRR possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico direttamente dinanzi al Tribunale federale. La seconda competente Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha giudicato nell’anno in esame diversi ricorsi contro decisioni dell’AIRR.

9.1 Sentenza 2C_597/2023 del 17 aprile 2024

Oggetto del procedimento è stato il reportage «Fake News, une pandémie de mensonges» (Fake News, una pandemia di menzogne) diffuso il 3 marzo 2022 durante la trasmissione «Temps Présent» di Televisione RTS. Con decisione del 29 giugno 2023, l'AIRR ha respinto il successivo ricorso individuale. La ricorrente, che nel documentario di poco più di 55 minuti viene presentata per circa cinque minuti con diverse sequenze video, ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale federale, facendo valere principalmente una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Nella sua motivazione della sentenza, il Tribunale federale sostiene pienamente la decisione dell'AIRR e sottolinea che il tema e il taglio erano chiaramente riconoscibili dal pubblico. Le sequenze video relative alla ricorrente erano accompagnate da riferimenti corretti e non estrapolati dal loro contesto. La redazione ha inviato due e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito web ufficiale della ricorrente per invitarla a trasmettere la sua presa di posizione. Il reportage riferisce a ragione che la ricorrente non ha reagito alle richieste della redazione. Secondo il Tribunale federale, nel reportage differenziato la ricorrente è rappresentata nel modo corretto.

Il Tribunale federale ribadisce che, alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti deve essere esaminata l'intera trasmissione e non solo le sequenze contestate. Sulla base di diversi esempi la redazione ha identificato gli elementi che hanno favorito la disinformazione durante la pandemia. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato più volte l'importanza della libertà di espressione. Nessuna informazione saliente è stata tralasciata nel reportage. Per i motivi suesposti la trasmissione non ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

9.2 Sentenza 2C_871/2022 del 28 agosto 2024

Il 25 aprile 2022 Radio SRF ha trasmesso sul primo programma l'allocuzio-

ne del consigliere federale competente sulla votazione popolare federale riguardante il recepimento del regolamento Unione europea relativo alla guardia di frontiera e costiera europea («progetto Frontex») del 15 maggio 2022. Il 1° settembre 2022 l'ARR ha accolto un ricorso popolare contro la trasmissione, contro il quale la SSR, in veste di emittente interessata, ha interposto ricorso presso il Tribunale federale.

Il suddetto doveva valutare se la trasmissione adempisse i requisiti connessi al principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV. Nella sentenza, il Tribunale federale riassume con tre criteri la sua prassi relativa al principio della pluralità nel contesto dei servizi in vista di elezioni e votazioni. In primo luogo, occorre stabilire se la trasmissione oggetto dell'esame sia andata in onda durante il periodo critico che precede le elezioni e le votazioni e pertanto se si applica l'accresciuto dovere di diligenza giornalistica. In secondo luogo, occorre stabilire se la pluralità delle opinioni sia stata espressa adeguatamente, se i vari punti di vista siano stati esposti in modo equilibrato e se le opinioni di minoranza siano state presentate in misura appropriata. In terzo luogo, occorre stabilire quale effetto oggettivamente valutabile abbia prodotto la trasmissione sul pubblico.

Secondo il Tribunale federale, tuttavia, nel caso delle allocuzioni del Consiglio federale è necessario tenere conto del particolare formato editoriale e della funzione politica. Esso sottolinea al riguardo che le allocuzioni del Consiglio federale rientrano tra le attività di informazione dell'Esecutivo e che non si tratta di trasmissioni elettorali nel senso classico. Viste la particolare natura dell'allocuzione e l'impossibilità dell'emittente di influire sul contenuto, non è possibile applicare a tali trasmissioni gli stessi requisiti richiesti per le altre trasmissioni elettorali. Una violazione del principio della pluralità è pertanto ipotizzabile soltanto se l'informazione nell'imminenza di una votazione federale consiste esclusivamente nell'allocuzione del Consiglio federale e Radio SRF non offre alle altre posizioni una piattaforma adeguata.

In questo specifico caso il Tribunale federale giunge alla conclusione che la diffusione dell'allocuzione del consigliere federale si inseriva in un'ampia e, in linea di principio, diversificata copertura mediatica del progetto

Frontex da parte di Radio SRF. Non essendo stata rilevata alcuna violazione del principio della pluralità, la decisione dell'AIRR è stata annullata.

9.3 Sentenza 2C_142/2024 del 27 settembre 2024

RTS ha dedicato un articolo online del 17 febbraio 2023 («Comment une banque suisse blanchit son nom sur Internet», Come una banca svizzera riabilita il proprio nome su Internet) e un servizio della trasmissione televisiva «Mise au Point» del 19 febbraio 2023 («Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur Internet», I netturbini della rete: riscattare la reputazione su Internet) ai metodi di gestione della reputazione. L'AIRR ha respinto il ricorso individuale della banca con decisione del 3 novembre 2023. La ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale federale in particolare che i contenuti redazionali fossero contrari al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Il Tribunale federale valuta le critiche della ricorrente allineandosi all'AIRR. I collegamenti della banca in questione con una società specializzata in reputazione online sono stati riportati correttamente in entrambi i contenuti redazionali. Il punto di vista della ricorrente è stato espresso in modo adeguato. Non ha infatti nessuna influenza il fatto che alcune domande non siano state poste da collaboratori di RTS, bensì da un giornalista inglese di una rete di ricerca internazionale. Quest'ultimo ha collaborato con RTS e ha fatto presente questa circostanza nella sua e-mail con le domande alla ricorrente. Al pari dell'AIRR, il Tribunale federale considera una citazione di un esperto riportata in modo non corretto nell'articolo online come una mancanza, che tuttavia viene relativizzata tenendo conto del contesto. Alla luce dell'impressione generale, questa e un'altra mancanza constatata nel filmato non costituiscono una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, perché i lettori e il pubblico televisivo si sono potuti formare una propria opinione sui contenuti redazionali.

10 Ambito internazionale

Dal 1996 l'AIRR è membro della European Platform of Regulatory Au-

thorities (EPRA; <https://www.epra.org>). L'EPRA è un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 55 regolatori del settore audiovisivo provenienti da 47 Paesi. L'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché la rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) detengono lo status di osservatore permanente. Lo scopo principale dell'EPRA è di favorire lo scambio informale di opinioni e informazioni.

Le riunioni dell'EPRA si sono tenute dal 5 al 7 giugno a Rotterdam e dal 23 al 25 ottobre a Limassol. Uno dei principali temi trattati è stato l'intelligenza artificiale. Tra i temi discussi vi è anche l'incitamento all'odio. L'AIIR era rappresentata in entrambe le riunioni.

11 Informazione del pubblico

L'AIIR è tenuta a un obbligo d'informazione conformemente all'articolo 87 LRTV e all'articolo 21 Regolamento AIIR. Il sito Internet, che viene aggiornato regolarmente, è lo strumento principale delle relazioni pubbliche. Nel sito, l'AIIR informa sulla sua attività, la procedura, le condizioni quadro a livello giuridico, le deliberazioni pubbliche, la sua giurisprudenza e la sua organizzazione. È disponibile anche una banca dati di tutte le decisioni emesse dall'Autorità a partire dal 1998 e pubblicate in forma anonimizzata. La ricerca delle decisioni può avvenire usando vari criteri. Oltre che sul sito Internet, l'AIIR informa regolarmente tramite il proprio account X @UBI_AIEP_AIIR. Prima delle deliberazioni pubbliche, informa brevemente i media sul contenuto dei casi da trattare e, dopo le deliberazioni, pubblica un comunicato stampa sulle decisioni adottate.

12 40° anniversario dell'AIIR

In occasione del suo 40° anniversario, l'AIIR ha pubblicato nel mese di dicembre un libro contenente vari contributi di membri della Commissione e della segreteria. Al centro delle riflessioni il percorso dell'AIIR da organo simile a un tribunale a tribunale specializzato, le sfumature e le

ombre, il margine decisionale delle emittenti, la libertà d'espressione nei commenti online, la storia di questa commissione extraparlamentare e la sua giurisprudenza nonché le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo rilevanti per il diritto in materia di programmi.


Allegato I: Composizione dell'AIRR e della segreteria

Membri dell'AIRR	In carica dal	Scadenza del mandato
Mascha Santschi Kallay (Avvocato e consulente in comunicazione, LU)	01.01.2016 Presidente	31.12.2027
Catherine Müller (Avvocato e mediatrice, SO)	01.01.2014 Vicepresidente	31.12.2025
Yaniv Benhamou (Professore e avvocato, GE)	01.01.2024	31.12.2027
Philipp Eng (Avvocato e direttore, SO)	13.05.2024	31.12.2027
Delphine Gendre (Giurista, FR)	01.02.2021	31.12.2027
Edy Salmina (Avvocato, TI)	01.01.2016	31.12.2027
Reto Schlatter (Responsabile di corsi, ZH)	01.01.2015	31.12.2026
Maja Sieber (Giurista, ZH)	01.01.2016	31.12.2027
Armon Vital (Avvocato e notaio, GR)	01.01.2019	31.12.2027

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (Responsabile)	01.10.1997	90 %
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	60 %

Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2024



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Nuove	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18	25	25	22	18	14	25
Liquidate	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16	28	26	20	18	17	20
Riportate	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8	5	4	6	6	3	8

TIPO DI RICORSO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14	20	25	16	15	12	20
Individuale / interesse pubblico	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4	5	0	6	3	2	5
Dipartimento																					

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2	2	2	1	4	2	0
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11	13	16	12	5	7	19
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4	2	1	1	4	2	1
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	3	0	1	3
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / ulteriore offerta editoriale									0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	3	2	2	1
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6															
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2	4	4	5	1	3	3
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14	22	22	15	17	12	16
Ritiro del ricorso	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	2		0	0	2	1

DECISIONI NEL MERITO*

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10	14	19	14	10	11	12
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4	8	3	1	7	1	4

*Se una procedura contiene più ricorsi, vi è violazione del diritto in materia di programmi se almeno un ricorso viene accolto.

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Nuove	20	20	30	25	16	14	18	20	18	20	26	19	31	26	30	43	30	31	38	45
Liquidate	21	22	19	21	25	13	23	20	18	14	23	28	16	27	35	36	37	33	31	31
Riportate	7	7	17	21	11	13	9	9	8	11	15	6	21	20	15	22	15	13	21	35

TIPO DI RICORSO

Popolare	13	15	19	17	7	9	12	10	9	15	16	16	23	22	22	35	22	25	21	25
Individuale / interesse pubblico	7	5	10	7	9	5	6	10	9	5	10	3	8	4	8	8	8	6	17	20
Dipartimento			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	2	3	3	5	1	2	1	2	4	4	7	3	4	1	2	2	6	3	4	1
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	11	7	16	15	11	6	10	11	10	9	9	10	17	15	14	19	13	14	10	8
SSR / RSR / RTS Radio	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	3	0	3	2	2
SSR / TSR / RTS TV	1	0	6	1	2	3	3	3	2	3	5	2	0	6	1	2	3	5	2	8
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
SSR / RSI TV	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	3	2	1	0	0
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	3	7	2	2	7	8
SSR / ulteriore offerta editoriale	0	1										1	7	0	2	0	3	3	12	15
Radio locali	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Televisioni locali	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	1
Altre televisioni private	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0																		
Lettera conciliatoria																				
Decisioni d'irricevibilità	3	8	4	6	5	2	3	3	2	2	3	4	8	3	13	11	7	6	8	4
Decisioni nel merito	18	14	14	15	20	11	19	16	15	12	19	24	8	24	22	24	28	27	23	25
Ritiro del ricorso	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2

DECISIONI NEL MERITO*

Senza violazione della legge	11	10	9	11	16	8	13	12	13	11	16	20	7	20	19	19	22	18	20	18
Violazione della legge	7	4	5	4	4	3	6	4	2	1	3	4	1	4	3	5	6	9	3	7

*Se una procedura contiene più ricorsi, vi è violazione del diritto in materia di programmi se almeno un ricorso viene accolto.

L'AIRR deve presentare un rapporto di attività annuale al Consiglio federale.
Quest'ultimo ha avuto conoscenza del presente rapporto.

Illustrazione

Christof Eugster

Impaginazione

Inter-Translations SA

Stampa

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Christoffelgasse 5
3003 Berna

Tel. 058 462 55 38

www.airr.admin.ch
info@ubi.admin.ch
X: @UBI_AIEP_AIRR